



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; B) ACCORDO DI GARANZIA (PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DI CENTRALI IDROELETTRICHE) TRA IL GOVERNO DELL'UCRAINA, LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; C) ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE TRA LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, CON ALLEGATI, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024; D) DICHIARAZIONE DI ADESIONE TRA LA SOCIETA' PER AZIONI «UKRHYDROENERGO», IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO CONCERNENTE IL PROGETTO DI RIPRISTINO EMERGENZIALE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE, FATTO A MONACO IL 17 FEBBRAIO 2024

Art. 2 (Dichiarazione di adesione)

ARTICOLO II – ADESIONE

Sezione 2.01 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria riconosce e conferma che (i) ha preso visione e accetta le condizioni dei Documenti dell'Operazione, fermo restando che (ii) non le e' stata fornita copia del Accordo di supporto al Progetto e Cessione in quanto tale contratto e' un accordo privato tra la Banca, il Governo della Repubblica Italiana e CDP.

Sezione 2.02 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria conferma e concorda inoltre che aderira' a ciascuno dei termini e delle condizioni di tali Documenti dell'Operazione. Sezione

2.03 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che la Banca potra', di volta in volta, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP (ciascuna una "Cessione"): (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o a piu' Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione al Accordo di garanzia (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) ((i) e (ii) denominati i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti

Esclusi. Sezione 2.04 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovra' trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, pertanto, tale Cessione avra' efficacia dalla data indicata in tale comunicazione di cessione. Sezione 2.05 In aggiunta a quanto sopra, la Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al momento e a partire dall'efficacia di una Cessione ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, tutti i propri impegni e obblighi (ivi

inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali obblighi di pagamento) in relazione ai Diritti Ceduti saranno dovute direttamente a CDP e accetta con la presente tutte le cessioni di volta in volta effettuate in conformita' a quanto sopra. Sezione 2.06 Ciascuno dei Beneficiari e' divenuto parte della presente Dichiarazione al solo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi della Mutuataria riportati nella presente Dichiarazione. I Beneficiari non assumeranno alcuna responsabilita' o obbligo ai sensi della presente Dichiarazione ne' saranno tenuti a intraprendere alcuna azione ai sensi della presente Dichiarazione o in relazione a qualsiasi aspetto derivante dal contenuto della presente Dichiarazione come conseguenza del fatto di essere divenuti parte della presente Dichiarazione. Sezione 2.07 La Mutuataria riconosce, conferma, concorda e si impegna a intraprendere e far intraprendere tutte le azioni necessarie per: (a) dare visibilita' al sostegno finanziario del Governo della Repubblica Italiana al Progetto in tutta la documentazione e nei siti del Progetto, esponendo chiaramente l'informazione che il Progetto e' cofinanziato dall'Italia, seguita dall'emblema della bandiera del Governo della Repubblica Italiana; (b) utilizzare ogni disponibile opportunita' per assicurare visibilita' e fornire un riconoscimento pubblico al sostegno del Governo della Repubblica Italiana al Progetto, nelle pubblicazioni, nei discorsi, nei comunicati stampa, nei siti web, nei social media o in qualsiasi altro materiale di comunicazione; e (c) consentire, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, ai rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata d'Italia a Kiev: (1) di visitare tutte le strutture e i cantieri relativi al Progetto; e (2) avere accesso ed esaminare tutti i beni, le opere e i servizi relativi al Progetto, incontrare e tenere discussioni relative al Progetto con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria che il Governo della Repubblica Italiana riterra' necessari e appropriati. (d) A partire dalla Data di Efficacia e fino alla completa realizzazione del Progetto, organizzare e partecipare almeno su base semestrale a riunioni sullo stato di avanzamento del Progetto con i rappresentanti della Banca e con i rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina e/o dell'Ufficio di Kiev dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o con altri rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana debitamente designati. Sezione 2.08 Il contenuto di qualsivoglia materiale pubblico rilasciato congiuntamente dalle Parti in relazione al Progetto sara' concordato da tali Parti.

Versione in vigore dal 7 novembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024

Estremi

Legge 6 novembre 2024, n. 163

Partizione

Dichiarazione di adesione

Pubblicazione

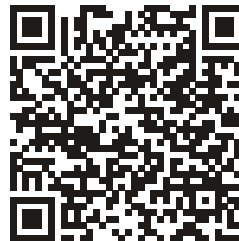
Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-163-2024/dichiarazione-di-adesione-art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 2 (Dichiarazione di adesione)

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 2 (Dichiarazione di adesione)

la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 · Art. 2 (Dichiarazione di adesione)

